

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2005

che dispensa la Finlandia e la Svezia dall'obbligo di applicare la direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

[notificata con il numero C(2005) 5469]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2005/931/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18 bis,

viste le richieste presentate dalla Finlandia e dalla Svezia,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 68/193/CEE definisce taluni criteri relativi alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite. Tale direttiva prevede anche che, a determinate condizioni, gli Stati membri possano essere totalmente o parzialmente dispensati dall'obbligo di applicare detta direttiva.
- (2) I materiali di moltiplicazione vegetativa della vite non sono di norma riprodotti o commercializzati in Finlandia e in Svezia. Inoltre la coltura della vite ha una rilevanza economica minima nei paesi summenzionati.
- (3) Fino a che tali condizioni perdurano, gli Stati membri interessati possono essere dispensati dall'obbligo di appli-

care le disposizioni della direttiva 68/193/CEE ai materiali in questione.

- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Finlandia e la Svezia sono dispensate dall'applicare la direttiva 68/193/CEE ad eccezione dell'articolo 12, paragrafo 1, e dell'articolo 12 bis.

Articolo 2

La Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/43/CE della Commissione (GU L 164 del 24.6.2005, pag. 37).